

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

WHISTLEBLOWING

ex D. LGS. 24/2023

§ Premessa

Per “*Whistleblowing*” si intende la **segnalazione** di comportamenti, atti od omissioni, commessi in violazione delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 oppure di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di un’amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Anche prima dell’entrata in vigore della norma sopra indicata, l’Associazione Interregionale Vivere Insieme si è dotata di un sistema (disciplinato dal Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e dal Codice Etico approvati dalla Società) volto a promuovere una cultura aziendale improntata a comportamenti corretti e al rispetto dell’etica aziendale garantendo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentano liberi di segnalare eventuali comportamenti illeciti e prevedendo una specifica tutela del segnalante.

La Società ha individuato nell’Organismo di Vigilanza il soggetto deputato a ricevere e a processare le segnalazioni whistleblowing, riconoscendo a tale organo le caratteristiche di terzietà, imparzialità, equità e autonomia necessarie allo svolgimento di tale funzione.

La finalità della presente Procedura è:

- indicare i soggetti che possono effettuare segnalazioni (destinatari);
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione (oggetto della segnalazione);
- identificare i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni (canali di segnalazione);
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione delle segnalazioni nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento (modalità di verifica della segnalazione);
- informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite (tutele).

§ Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR);
- D. Lgs. 24/2023, “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- D. Lgs. 231/01, “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’ Associazione Interregionale Vivere Insieme ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- Codice Etico.

Associazione Interregionale Vivere Insieme

Via dei Conti Ruffo, 15 - 88100 Catanzaro (CZ) Italia

Tel. 0961.764109 - Fax 0961.760657 - E-Mail: info@vivereinsieme.org - PEC: vivereinsieme@pec.it - www.vivereinsieme.org

P.Iva e C.F. 02068450796 - R.E.A. C.C.I.A.A. CZ n. 160280

§ Destinatari

La presente Procedura riguarda tutte le attività gestite dall'Associazione Interregionale Vivere Insieme e si applica:

- ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D. Lgs. 81/2015 e i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
- ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché ai titolari di rapporti di collaborazione "organizzata dal committente" ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
- ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti;
- ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
- alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

§ Oggetto della Segnalazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 2 del Decreto Whistleblowing, può costituire oggetto di Segnalazione:

- un comportamento o una situazione contrari al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01, al Codice Etico nonché a regolamenti, direttive, policy e procedure interne adottate dalla Società e rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- la violazione del diritto dell'Unione Europea.

Eventuali segnalazioni **non rilevanti sono da ritenersi inesequibili** e, pertanto, saranno archiviate.

In particolare, non sono rilevanti le Segnalazioni:

- relative a interessi di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- aventi natura discriminatoria in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato.

§ Modalità di segnalazione

a) Segnalazione interna

In conformità a quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, la Società ha predisposto canali interni di Segnalazione che consentono la presentazione delle Segnalazioni per iscritto oppure oralmente.

La Segnalazione può essere trasmessa tramite:

- casella di posta elettronica gestita dall'Organismo di Vigilanza all'indirizzo whistleblowing@vivereinsieme.org ;
- posta ordinaria all'indirizzo Via dei Conti Ruffo n. 15, cap 88100, Catanzaro, indicando quale destinatario l'Organismo di Vigilanza;

- incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

In questo caso l'incontro, previo consenso del Segnalante, è documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante stesura di un verbale. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

b) Segnalazione esterna

Chiunque riceva una Segnalazione al di fuori dei canali sopra indicati deve provvedere a recapitarla tempestivamente, in originale e con gli eventuali allegati, all'Organismo di Vigilanza.

Il Segnalante può presentare la propria Segnalazione all'ANAC, tramite il canale di Segnalazione esterno messo a disposizione dalla suddetta Autorità, se:

- ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può, infine, procedere tramite divulgazione pubblica se:

- ha già effettuato una Segnalazione interna ed esterna e non ha avuto alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

Le Segnalazioni devono essere, a prescindere dalla modalità utilizzata, **circostanziate e fondate** in modo da consentire di approntare le dovute misure e di effettuare gli opportuni accertamenti e approfondimenti anche mediante lo svolgimento di investigazioni e la formulazione di richieste di chiarimenti al Segnalante, laddove individuato.

Il Segnalante può consentire la propria identificazione indicando i suoi recapiti (a mero titolo esemplificativo: nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, etc.).

Verranno prese in considerazione anche le Segnalazioni anonime purchè adeguatamente circostanziate e dettagliate.

§ Modalità di verifica della Segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

L'Organismo di Vigilanza può approfondire il merito della segnalazione anche attraverso l'acquisizione di atti e documenti a supporto di quanto descritto nella stessa.

Al Segnalante sarà rilasciato apposito avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione.

Allo stesso sarà fornito riscontro della segnalazione entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento (prorogabili fino a sei per giustificate e motivate ragioni).

Nel caso di richiesta di incontro diretto da parte del Segnalante, lo stesso sarà ricevuto dall'Organismo di Vigilanza entro **dieci giorni** dal momento in cui è pervenuta la richiesta (**cinque**, in caso di comprovata urgenza).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti **fondata**, l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;
- comunicare l'esito dell'accertamento al vertice aziendale affinché provveda all'adozione di misure gestionali idonee a mitigare gli effetti interni del comportamento illecito e, ricorrendone i presupposti, eserciti l'azione disciplinare;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

Quando, all'esito delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti **infondata**, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad archivarla.

La segnalazione che, all'esito della verifica risulti **effettuata in malafede** ovvero che si dovesse rivelare volutamente futile, falsa o infondata, con contenuto diffamatorio o comunque avente ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti al solo scopo di danneggiare la Società, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione, sarà considerata nulla e prontamente archiviata e la Società potrà attuare adeguate azioni a sua tutela, anche mediante l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti del Segnalante, ferma restando la responsabilità penale e civile nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

L'intero processo di gestione della segnalazione è debitamente documentato mediante supporti cartacei e/o informatici e la relativa documentazione è conservata per il tempo necessario all'evasione della segnalazione stessa e, comunque, non oltre **cinque anni** a decorrere dalla data di chiusura del procedimento di verifica.

I documenti in formato elettronico devono essere conservati in un archivio informatico protetto da credenziali di autenticazione, conosciute solo dall'Organismo di Vigilanza (deputato alla gestione delle Segnalazioni) ovvero da soggetti da questo espressamente autorizzati.

I documenti cartacei devono essere archiviati presso un luogo identificato e chiuso a chiave il cui accesso è consentito solo all'Organismo di Vigilanza ovvero a soggetti da questo espressamente autorizzati.

§ Tutela del Segnalante

Le tutele accordate al Segnalante possono essere garantite dalla Società solo nel caso in cui siano rispettate le indicazioni contenute nella presente Procedura.

Nessuna protezione viene garantita al Segnalante nel caso in cui egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.

Le tutele accordate al Segnalante sono estese anche:

- al Facilitatore (persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui identità è mantenuta riservata);
- alle persone operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante che abbiano con questi uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora.

Nei confronti del Segnalante è **vietato il compimento di atti ritorsivi**, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della sua Segnalazione, che provochi o possa provocare allo stesso, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo che ritiene di aver subito ritorsioni dopo essere stato identificato.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

§ Sanzioni disciplinari

Possono essere applicate sanzioni disciplinari **effettive, proporzionate e dissuasive**:

- nei confronti del Segnalato, se la Segnalazione risulta fondata;
- nei confronti del Segnalante, se ha effettuato la segnalazione in malafede;
- nei confronti di terzi, se hanno agito in violazione dei principi di tutela previsti dalla presente Procedura ovvero se hanno ostacolato o tentato di ostacolare la Segnalazione.

Il procedimento disciplinare è avviato in applicazione del principio di proporzionalità nonché del criterio di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia. Al fine di garantire imparzialità ed evitare conflitti di interessi, le decisioni circa eventuali misure disciplinari o altre azioni da intraprendere sono prese da soggetti diversi da quello che ha condotto le attività di accertamento della Segnalazione.

§ Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/03 (ss.mm.ii.).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 del GDPR e 2-undecies del D. Lgs. 196/03.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di **titolare del trattamento**, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni al Segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

A tal fine, la Società fornisce agli interessati, destinatari della presente procedura, un'apposita informativa sul trattamento dei dati personali effettuato in relazione all'acquisizione e alla gestione delle segnalazioni, pubblicata sul sito aziendale nella sezione "*whistleblowing*", cui si rinvia integralmente.

§ Disposizioni finali

La presente Procedura sarà periodicamente valutata e aggiornata, se necessario, al fine di garantire il costante rispetto della normativa vigente.

La Società ne promuove la diffusione e assicura ai destinatari tutti un'adeguata formazione e informazione sui temi in essa contenuti.

La presente Procedura è approvata dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Interregionale Vivere Insieme il 12.12.2023 e si intende parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.